

Taglio di legna in prossimità di un elettrodotto.

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico regionale un cittadino conduttore di fondi boschivi di proprietà del padre per lamentare quanto avvenuto sui propri fondi in occasione del taglio degli alberi ad opera dell'ENEL TERNA.

Egli si era già rivolto all'Assessore in allora in carica nel 2003 esponendo di avere subito un notevole danno in seguito all'abbattimento, avvenuto nell'estate 2002 da parte di un'impresa appaltatrice, di una fascia alberata della larghezza di venti metri e dell'età di 32 anni posta al di sotto della suddetta linea.

L'operazione era stata svolta senza che a lui fosse rivolto alcun preavviso o richiesta di autorizzazione né alcuna comunicazione successiva. Più grave ancora è che le piante erano state tagliate in maniera non corretta perché il taglio delle ceppaie non era avvenuto il più rasoterra possibile, come raccomandato dalle autorità forestali, compromettendo così il ricaccio dei nuovi polloni che ricostituiscono il bosco. Non solo. Il legname era stato abbandonato in loco e l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trieste e Gorizia, con una lettera del 28.3.2003 aveva svolto una raccomandazione al proprietario di asportarlo dal letto di caduta – per ragioni antincendio e fitopatologiche – Tale comunicazione, avvenuta quasi un anno dopo il taglio, aveva gravemente compromesso la qualità del legno, rimasto abbandonato così a lungo sul terreno.

In detta nota, però, l'Ispettorato aveva precisato di non poter obbligare l'ENEL a rispettare le norme sul taglio degli alberi – taglio a raso terra delle ceppaie – *“in quanto le finalità perseguite dalla normativa sugli elettrodotti costituiscono deroga ai regolamenti forestali sia nei riguardi della pubblica incolumità che del bosco stesso”*, seppure le indicazioni fornite comunque all'ENEL per il taglio *“sono rivolte al rispetto di norme a carattere ambientale”*...*“cosa che non sempre avviene”*.

La difensore, oltre a dolersi di tale comportamento che ha in spregio la difesa dell'ambiente, in particolare la salute delle foreste, la difesa del suolo e la prevenzione degli incendi, così come ha in spregio coloro che ancora si curano dei boschi con la propria attività imprenditoriale, per cui essi non vengono neppure a sapere di quanto accade, almeno per porre rimedio ai danni che vengono loro procurati, ha chiesto di conoscere con precisione **la normativa che esenta l'ENEL dal rispetto delle norme forestali nella manutenzione delle aree soggette a servitù di elettrodotto** ed all'ENEL TERNA di voler render conto del proprio operato e di come mai non abbia risposto alla lettera di “denuncia di danni” che l'ENEL Distribuzione, destinataria della missiva del cittadino, le aveva inoltrato per competenza.

La difensore ricordava in proposito che l'art. 121 del R.D. 1775/1933, che disciplina le facoltà dell'utente della servitù di elettrodotto, al comma 2 prevede che *“L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo ...”* Questo, secondo i principi generali in materia di conduzione delle servitù di cui all'art. 1065 e 1069 c.c.

La Terna Rete Elettrica Nazionale, Area Operativa di Padova rispondeva che, insistendo sui fondi in questione regolare servitù d'elettrodotto che impegna il concedente per sé, eredi

ed aventi causa a non fare ed a non permettere opera alcuna che possa comunque ostacolare il regolare esercizio della servitù ed autorizza l'ENEL a tagliare gli alberi che possano a suo giudizio impedire o pregiudicare il funzionamento della linea stessa, la Terna è tenuta a garantire quanto disposto dal D.M. n. 449 del 21 marzo 1988 - art. 2.1.06 - lettera h, che definisce le distanze tra i rami degli alberi ed i conduttori e che i lavori in prossimità di linee elettriche aeree, sono regolati da precise disposizioni di legge, quali l'art. 11 del D.P.R. n° 164 del 07/01/1956 che per comodità trascriviamo in calce.

Detta attività di taglio delle piante viene svolta da imprese incaricate da TERNA le quali, di norma, eseguono il taglio nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste territorialmente competenti, inclusa quindi l'osservanza del P.M.P.F., con la sola deroga al periodo temporale di esecuzione dei lavori che, di norma, avviene nel periodo autunno/inverno di ciascun anno e, al termine delle attività stagionali, Terna e gli Ispettorati possono effettuare ispezioni congiunte per la verifica della corretta esecuzione dei lavori. Nel caso, prima dell'inizio dei lavori, Terna aveva trasmesso al Comune di Sagrado, che aveva poi provveduto ad affiggere all'albo, la comunicazione nella quale la popolazione veniva avvertita dell'inizio dei lavori di taglio piante sugli elettrodotti siti sul territorio comunale. Non era stata data perciò una comunicazione ai singoli proprietari.

La lettera di reclamo ricevuta dall'ENEL Distribuzione era stata, per competenza, consegnata alla ditta appaltatrice esecutrice dei lavori, con l'indicazione di sanare il contenzioso. Infatti, le imprese incaricate da Terna hanno l'obbligo contrattuale di informare i proprietari dei fondi relativamente alle modalità di intervento e di rimborsare eventuali danni procurati a terzi. In un successivo incontro con l'interessato, in occasione della sistemazione di alcune ceppaie a norma del P.M.P.F., la Terna asseriva che il medesimo non aveva manifestato alcun reclamo e quindi la società riteneva che la controversia fosse stata risolta, come da contratto, dall'impresa.

Per i motivi sopra esposti, la lettera del difensore li aveva colti di sorpresa, ma si erano comunque attivati tempestivamente.

Il personale si è incontrato con gli interessati, sono stati ricostruiti rigorosamente i fatti e si è concordato che, prima dell'esecuzione dei futuri interventi, le modalità saranno state concordate con la proprietà.

In conclusione, la società ha comunicato che il contenzioso era stato sanato.

La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Ispettorato ripartimentale foreste di Trieste e Gorizia ha risposto chiarendo gli aspetti procedurali riguardanti il caso. In particolare, la Direzione ha espresso disappunto circa il fatto che, in quanto comunicato dall'Ispettorato al proprietario del fondo, si fosse ravvisata l'intenzione di disconoscere la competenza ad assumere le iniziative del caso a fronte degli abbattimenti di piante fatti eseguire in modo irregolare dalla T.e.r.n.a. S.p.A. Secondo l'Ispettorato alcuni contenuti della nota inviata ai privati interessati non rappresentava adeguatamente il criterio metodologico utilizzato dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste che è quello di concordare con le Società Enel Distribuzione (gestore delle linee elettriche a bassa e media tensione) e T.e.r.n.a. S.p.A (gestore delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione) le tecniche esecutive e gli accorgimenti metodologici più idonei per eseguire gli interventi di manutenzione, che comportino l'abbattimento di alberi sulle superfici boscate, gravate da servitù.

L'Ispettorato intendeva perciò chiarire il significato del termine <concordare> precisano che:

1. per ovvie esigenze di funzionalità e sicurezza e per quanto previsto dal T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933, la superficie gravata da servitù di elettrodotto deve essere mantenuta, anche per quanto riguarda la vegetazione (art. 121, c. 1, 1. c), nelle condizioni idonee all'esercizio dell'impianto che la sovrasta;
2. a prescindere dalla specifica previsione normativa sopra citata, per realizzare un impianto fortemente impattante per l'ambiente (quale un elettrodotto aereo ad alta o altissima tensione), gli elaborati progettuali e le procedure autorizzative contemplano, analizzano ed integrano le "conseguenze da pagare" in termini paesaggistici, ambientali, forestali, ecc. (e, salvo in alcuni casi, è improbabile che la linea elettrica ed il bosco sottostante possano coesistere senza che si abbia alcun effetto, sia all'atto di costruire tale infrastruttura che di eseguire poi le operazioni necessarie a consentirne l'esercizio);
3. per quanto di competenza dell'Ispettorato, corrisponde a vero che agli interventi di manutenzione delle superfici gravate da servitù (di elettrodotto o altre analoghe) non si applicano le norme di disciplina (regolamento approvato con Decr. Pres. Reg. 12.2.2003, n. 032/Pres. sul B.U.R. n. 13 del 26.3.2003) sull'utilizzazione dei boschi, proprio perché non si tratta di attività di utilizzazione del soprassuolo forestale per ricavar prodotto legnoso, ma di operazioni strumentali alla funzionalità ed alla sicurezza di infrastrutture per la cui realizzazione sono state ottenute le autorizzazioni previste dalla legge, e che per le loro caratteristiche progettuali, costruttive e gestionali comportano effetti, anche duraturi, sul territorio, sul paesaggio, e sull'ambiente;
4. a margine delle procedure autorizzative (riguardanti l'ambito amministrativo), le prerogative e le conseguenze sopra discusse trovano previsione, e riscontro anche sul piano civilistico, attraverso la costituzione dell'apposita servitù, nei modi e coi limiti stabiliti dalla legge;
5. per quanto, riguarda l'aspetto amministrativo, tra gli Ispettorati ripartimentali foreste e tutti i gestori delle linee elettriche (oltre a Enel Distribuzione e T.e.r.n.a. ve ne sono altri quali Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., A.Ce.Ga.S. S.p.a., ecc.) e da tempo invalso il principio che, nel reciproco interesse, le modalità di manutenzione del soprassuolo forestale sulle superfici gravate da servizi di elettrodotto non debbano compromettere la stabilità del suolo né alterare la vigoria e perpetuazione del bosco sulla superficie adiacente alla fascia gravata da servitù;
6. in tale ottica, allorché il gestore della linea elettrica aerea intende intraprendere interventi di manutenzione che comportino l'abbattimento di esemplari arborei su aree boscate, ne dà comunicazione scritta all'ispettorato forestale competente per territorio; tale Ufficio impartisce le cautele da osservare per prevenire l'insorgere di condizioni favorevoli all'insorgere di fitopatie, di incendi boschivi, di erosioni del suolo, ed altre potenzialmente negative per la stabilità idrogeologica e l'ecosistema forestale
7. secondo l'Ispettorato, dalla consultazione degli atti depositati, si ricavava che tali procedure ed accorgimenti cautelativi erano stati rispettati anche per il taglio, che aveva riguardato la proprietà in questione;
8. l'Ispettorato riteneva perciò che la propria lettera datata 28.3.2003 riportava sicuramente lacune di espressione della forma (piuttosto che della sostanza) dei

contenuti ricavabili; infatti, anziché rendere consapevole l'interessato dei principi sopra esposti e promuovere, in modo partecipativo, gli approfondimenti del caso, aveva ridotto la questione "all'osso" per affermare che non sussiste la competenza dell'Ufficio ad "obbligare" il gestore della linea a tagliare raso terra le ceppaie, poiché le normative sugli elettrodotti costituiscono deroga ai regolamenti forestali; inoltre aveva "consigliato" l'interessato a rivolgersi al gestore della linea, provocando in tal modo il "comprensibile malumore", che aveva contribuito ad indurre l'interessato a rivolgersi all'Ufficio del Difensore civico.

9. dagli atti depositati presso l'Ispettorato, e dalle informazioni assunte dalla T.e.r.n.a. S.p.A. risultava che "il taglio non era stato operato nell'estate del 2002 bensì nell'autunno, dello stesso anno, senza escludere che alcune piante isolate (per ragioni di urgente necessità) fossero state abbattute nel periodo estivo; risultava che il gestore della linea aveva notificato all'Ispettorato la previsione d'intervenire su diverse linee elettriche per adempiere al disposto del D.M., n. 28 del 21.3.1988 (Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, paragrafo 2.1.06 l) e che l'Ispettorato aveva prontamente impartito le prescrizioni tecniche da osservare; il gestore dell'impianto aveva affidato l'esecuzione dei lavori ad un'impresa; il 28 gennaio 2003 era pervenuta per conoscenza all'Ispettorato la nota del 21 gennaio che il proprietario aveva inviato alla sede Enel di Monfalcone per denunciare il fatto di non essere stato preventivamente informato del taglio fatto eseguire sul suo terreno, per aver subito un danno (patrimoniale) conseguentemente all'asporto di larga parte del legna di risulta (... per lo più robinie di buona pezzatura ...) senza ricevere alcun risarcimento ed un ulteriore danno (indiretto), conseguente al taglio delle piante in modo difforme dalle raccomandazioni espresse dall'autorità forestale; della denuncia era stata informata la Stazione forestale che, al 17.3.2003 (data di referto di un sopralluogo eseguito sul posto, alla presenza del proprietario) aveva riferito che il taglio non è stato eseguito <a raso terra>, ma specificando che il legname di risulta era rimasto sul letto di caduta e non risultavano ammanchi; il giorno 8.4.2003 era pervenuta per conoscenza all'Ispettorato la nota del proprietario datata 4.4.2003, diretta all'allora Assessore competente, intesa a stigmatizzare la situazione per la quale, sulla scorta delle argomentazioni riportate nella nota del 25.2.2003 dell'Ispettorato, sarebbe precluso alla Direzione competente in materia di foreste di poter obbligare l'Enel a rispettare i regolamenti forestali anche sulle superfici gravate da servitù".

"In sintesi i fatti, avvenuti tra settembre/ottobre 2002 e aprile 2003, seppure ammettendosi l'inadeguatezza della forma espressiva utilizzata dall'Ispettorato e dovendosi supporre la lentezza del gestore della linea (intervenuto ... dopo ripetuti solleciti ...) affinché fossero attuate le tecniche operative più opportune, a giudizio dell'Ispettorato stesso, quanto accaduto non avrebbe integrato quegli aspetti che concretizzano lo <spreco> ravvisato dalla difensore."

Per quanto esposto, l'Ispettorato esprimeva l'opinione che la problematica di gestione delle superfici boscate gravate da servitù di elettrodotto richiede la collaborazione di tutti coloro che, a diverso titolo, ne sono direttamente o indirettamente interessati, sia sul piano strettamente civilistico che dal punto di vista amministrativo. Il personale del Corpo forestale regionale contribuisce a concordare le tecniche esecutive per operare il taglio

degli alberi, ma anche, in taluni casi, a coadiuvare gli addetti all'intervento a rintracciare i proprietari o gli aventi diritto suite superfici gravate da servitù, finanche (per quanto possibile) ad informarli di persona. La frammentazione delle proprietà, la mancata trascrizione agli atti dei trasferimenti di proprietà, l'irreperibilità in loco dei soggetti risultanti agli atti catastali e tavolari rappresentano, talvolta, defatiganti ostacoli all'opera condotta per informare e far partecipare tutti gli interessati.

“Anche per queste ragioni, il caso occorso non deve ingenerare la convinzione che in questi casi si operi avendo in spregio la difesa dell'ambiente, la salute delle foreste, la difesa del suolo, la prevenzione e la lotta contro gli incendi né tanto meno, coloro che si curano della coltivazione dei boschi.”

La vicenda è stata così chiarita ed il proprietario risarcito, seppure con una cifra quasi simbolica. La difensore esprime la convinzione che, con maggiore accuratezza nell'esprimere il proprio convincimento e con maggiore tempestività, da parte dell'ENEL Terna, nell'accertare e risarcire il danno, la questione non si sarebbe trascinata così a lungo. L'auspicio è che si rivolga sempre maggiore attenzione ad una comunicazione completa per rassicurare i cittadini circa il buon operato della P.A. e sulla disponibilità a riparare prontamente i danni quando vi siano errori propri o di terzi che essa abbia incaricato di eseguire opere per suo conto.

RISPARMIO ENERGETICO

Mancata erogazione contributi regionali richiesti per interventi nel “settore energetico”

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico un cittadino residente in Regione lamentando la mancata erogazione del contributo richiesto nonostante l'avvenuta ammissione del suo nominativo nella graduatoria predisposta dalla Direzione regionale competente, in quanto - in sede di controllo operato dalla Ragioneria - ci si era accorti che, nella fattispecie, difettava la presenza del necessario requisito previsto dal punto 5) del bando di concorso afferente il titolo, in capo all'istante, di “proprietario o comproprietario dell'unità immobiliare”.

Poiché l'istante unitamente alla domanda aveva allegato una dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile, questo rendeva evidente che l'interessato non era il proprietario e quindi il suo nominativo avrebbe dovuto essere scartato già in sede istruttoria e quindi non essere inserito dalla Direzione nella graduatoria dei soggetti ammessi all'erogazione del contributo.

Un tanto è stato segnalato dall'ufficio affinché, in futuro, si presti maggior attenzione nella predisposizione delle graduatorie dei soggetti ammessi all'erogazione dei citati contributi. La Direzione ha comunicato la propria disponibilità a trasferire la concessione del contributo all'unico beneficiario possibile ossia - in base a quanto previsto dalla normativa vigente - al proprietario dell'immobile. La pratica ha quindi esito favorevole.

DIRITTI CIVILI

Tessera sanitaria – Carta regionale dei servizi – scorretta grafia dei nomi sloveni.

Si sono rivolti all'Ufficio del Difensore Civico molti cittadini i quali, avendo ricevuto la tessera sanitaria, come previsto dall'art. 50 del decreto-legge 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, da utilizzare per usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ed in sostituzione del codice fiscale, hanno lamentato: che i nomi e cognomi non sono scritti nella corretta grafia slovena in violazione di un preciso diritto soggettivo riconosciuto dall'art.7, comma 1 della legge 23/2/2001, n.38; che la tessera stessa non è rilasciata, a richiesta, in forma bilingue in violazione degli artt. 1 e 8 della Legge stessa.

La Difensore ha chiesto, in accoglimento delle doglianze degli istanti, all'Agenzia delle Entrate e alla Regione Friuli Venezia Giulia che le tessere siano rimesse con i segni diacritici caratteristici e obbligatori per la lingua slovena e che i due Enti, in ragione ciascuno della propria competenza, provvedano a far stampare un congruo numero di tessere bilingui, così da poterle consegnare a chi ne faccia richiesta.

A seguito di questo intervento, l'assessore regionale alla Salute e protezione sociale ha chiarito che i dati contenuti nella banda magnetica, che provengono dagli archivi informatici delle Aziende sanitarie della regione, sono corretti e che i dati stampati in modo errato provengono dall'anagrafe tributaria.

L'amministrazione tributaria ha scritto invece di essere pronta ad emettere le tessere in questione in forma bilingue non appena il Presidente della Repubblica avrà firmato il decreto con l'elenco dei comuni in cui venga attuata la legge di tutela n.38/2001 e su domanda dei singoli cittadini.

Per quanto concerne i segni diacritici, l'Amministrazione tributaria e la Regione hanno comunicato di stare cercando un'adeguata soluzione per superare le notevoli difficoltà tecniche che la modifica dell'alfabeto nelle banche dati dei computer comporta, perché questo comporta che si adeguino alla grafia tutte le amministrazioni con le quali l'amministrazione tributaria quotidianamente colloquia. L'amministrazione tributaria ha fatto presente anche che l'adattamento delle tastiere alle lingue diverse sempre più presenti sul territorio nazionale comporterà una grossa spesa.

Si osserva, pur comprendendo le difficoltà, la corretta grafia dei nomi sloveni è tutelata da una legge dello Stato. Così invece non è per molte altre lingue europee. E' dovere dell'amministrazione riparare all'errore commesso.

UNIVERSITA', FORMAZIONE E LAVORO

Verifica ispettiva all'esame finale del Corso di formazione

Si è rivolta alla Difensore civico una Società di Tecnologie e organizzazione aziendale con sede legale fuori Regione per lamentare che l'Amministrazione regionale avesse annullato l'esame finale del corso . per cui era stato ottenuto un finanziamento del F.S.E. - a seguito della verifica ispettiva disposta dalla Direzione competente in occasione dell'esame stesso. Al momento della visita ispettiva, pur rilevandosi che *"la commissione era composta da soli due componenti mentre il coordinatore era assente ... come da comunicazione fax ... inviato alla Direzione regionale"*, al punto 1 del verbale veniva attestato *"al nostro arrivo, ore 16, l'esame si stava regolarmente svolgendo"*.

La società, nell'istanza rivolta al Difensore rilevava che, se gli ispettori avessero da subito rilevato l'invalidità dell'esame, come da art. 49, p.to 10 del Regolamento F.S.E., questo avrebbe potuto essere ripetuto nei giorni seguenti, posto che esso si stava tenendo in uno dei primi giorni di febbraio 2006 e doveva svolgersi entro il termine ultimo del 12 febbraio. Anzi, i responsabili della società si erano sentiti rassicurati da quell'attestazione secondo cui *"l'esame si stava regolarmente svolgendo"*.

La lettera raccomandata della Direzione con cui veniva loro comunicato l'annullamento dell'esame, datata il 13 febbraio, quindi il giorno successivo alla scadenza, era invece loro pervenuta il 15, quando non c'era più tempo, perciò, per ripeterlo.

La società si doleva perciò sia di avere perso una parte del finanziamento (la metà di quanto le sarebbe spettato) sia di non poter riconoscere ai partecipanti l'attestato di frequenza.

La Difensore civico, in considerazione di quanto esposto dagli istanti, è intervenuta nei confronti della Direzione Centrale Lavoro e Formazione, Università e Ricerca chiedendo che il caso fosse riconsiderato e indicando quali rimedi si potessero porre in essere per rimediare all'errore avvenuto.

La risposta della Direzione è stata positiva con la comunicazione che, a tutela dell'interesse dei lavoratori dell'azienda alla formazione e al riconoscimento dei loro percorsi formativi e in considerazione dell'impegno dell'Operatore all'assunzione dell'onere finanziario per le spese sostenute per l'esame già effettuato e per la sua ripetizione, ha autorizzato la proroga dei termini di conclusione del corso per consentirne la ripetizione dell'esame finale e la conseguente rendicontazione.

Riduzione per reddito e/o per merito dei contributi di iscrizione al Corso di Specializzazione per l'Insegnamento nelle Scuole Secondarie (S.S.I.S.)

Si è rivolta all'Ufficio del Difensore civico regionale una studentessa iscritta al Corso di Specializzazione per l'Insegnamento nelle Scuole Secondarie (SISS) la quale intendeva presentare domanda di riduzione, in base al reddito (ISEE), del contributo per l'iscrizione al

Corso di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie tenuto presso l'Università di Trieste, ma la domanda non era stata accettata.

L'interessata faceva notare che, mentre per l'anno accademico precedente, il Manifesto "Determinazione tasse contributi ed esoneri per l'anno accademico 2005/2006" indicava espressamente che *"Il Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 29 giugno e del 27 luglio 2005 ha stabilito che le tasse ed i contributi anche per l'anno accademico 2005/2006, per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, ad eccezione della Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento nelle Scuole Secondarie, vengano versati in base all'ISEE"*, il medesimo Manifesto per l'anno accademico 2006-2007 non indicava questa esclusione.

La difensore chiedeva all'Università: la copia della Delibera del Consiglio di Amministrazione decisa nell'adunanza del 19 luglio 2006, che chiarisse la ragione delle diverse indicazioni contenute nel "Manifesto" dell'anno accademico in corso rispetto a quelle dell'anno precedente e, per poter valutare le ragioni delle diverse determinazioni in ordine agli esoneri e riduzioni, chiedeva perché la scuola di Specializzazione, **obbligatoria** per accedere all'insegnamento, fosse stata esclusa dalle riduzioni per reddito ed anche da quelle per merito, sembrando questa una ingiusta discriminazione, posto che la frequenza a questa Scuola di Specializzazione non è paragonabile agli altri casi di esclusione dalla riduzione per merito, che comprendono specializzazioni ulteriori rispetto alla prima e specializzandi non in regola con gli anni di durata del corso o che abbiano riportato sanzioni disciplinari.

L'Università di Trieste rispondeva affermando di avere, nell'ambito della sua autonomia di determinazione dei contributi per la Scuole di Specializzazione, stabilito di escludere dall'esonero - sia per condizione economica che per merito - gli studenti della SISS in quanto l'attivazione di tale Scuola di Specializzazione avviene in consorzio con l'Università di Udine e, quindi, al fine di garantire uniformità di trattamento degli studenti specializzandi della Regione.

La difensore, premesso che non era in contestazione la stretta legittimità della scelta, ma ritenendo che fosse necessario, nel decidere sul punto, che l'Università tenesse conto che il conseguimento del diploma di specializzazione è previsto, in base all'art. 4, comma 2 della Legge 19/11/1990, n. 341, per l'abilitazione all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea e che i diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, ha proposto all'Università di Trieste e a quella di Udine di voler rivedere in proposito il proprio ordinamento provvedendo, anche per i corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie, la riduzione per condizione economica e/o per merito.

Si è ancora in attesa di avere risposta dalle due Università circa la scelta che sarà fatta per il prossimo anno accademico.

Esclusione dal Programma d'Azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati.

Una persona di 59 anni, disoccupata, che aveva presentato alla Provincia di Pordenone la domanda di partecipazione al Programma P.A.R.I. per il re-impiego dei lavoratori svantaggiati e per l'assegnazione di sussidi per il sostegno al reddito e di voucher formativi rivolti a lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, in una propria nota inviata al Difensore Civico per conoscenza, lamentava che la Provincia, inaspettatamente, nel formare la graduatoria l'avesse esclusa per il motivo che la stessa non avrebbe dato "immediata disponibilità ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 181/2000.

L'interessata riteneva tale esclusione ingiustificata: perché l'Avviso Pubblico relativo al Programma d'Azione non indicava questo come motivo di esclusione dalla graduatoria; perché la Determina in questione, nel citare il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 181/2000 non aveva tenuto in considerazione anche quanto dispone il successivo comma 5 del medesimo articolo che prevede che "nei rapporti con la P.A. ... lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dall'interessato" facoltà di cui la medesima si era avvalsa, rendendo la dichiarazione di cui all'art. 2, 1° comma mediante l'autocertificazione con cui dichiarava di "possedere i requisiti d'accesso elencati al p.to 3 dell'Avviso e di appartenere alla categoria per l'attivazione del programma PARI"; perché, infine, in nessun altro punto dell'avviso pubblico era richiesta espressamente la "dichiarazione di immediata disponibilità".

La Provincia di Pordenone ha riesaminato il caso ed ha riammesso l'interessata al Programma in questione invitandola a regolarizzare la domanda mediante la presentazione di alcuni documenti, tra cui la *dichiarazione di immediata disponibilità*.

Successivamente però l'interessata si è di nuovo rivolta all'Ufficio del Difensore Civico perché, nonostante si fosse presentata puntualmente presso il Centro Provinciale per l'Impiego, nulla aveva più saputo, mentre perduravano le sue difficoltà connesse allo stato di disoccupazione.

La difensore è intervenuta perciò chiedendo al Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Pordenone e al Centro Provinciale per l'Impiego di far conoscere all'istante se e quando avrebbe potuto usufruire di quanto previsto dal programma d'azione cui era stata riammessa. Recentemente si è saputo che l'interessata sarà *al più presto* invitata a recarsi presso il Centro per l'Impiego competente per sottoscrivere il Patto per la Ricerca Occupazionale e successivamente l'INPS provvederà all'erogazione delle provvidenze previste dalla legge.

SALUTE

Doglianze in merito al trattamento infermieristico ricevuto durante un ricovero presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste.

Un legale si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico segnalando, per conto di una sua cliente, il trattamento inadeguato dalla stessa ricevuto durante una sua degenza presso un reparto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Trieste. Tra quanto lamentava la cittadina e quanto rappresentava l'Azienda nelle sue risposte al legale – a seguito di quanto emerso dalla verifica effettuata dal Direttore del Dipartimento - vi era una tale assoluta divergenza nella ricostruzione dei fatti che **la Difensore esprimeva il proprio auspicio che fosse attivata la Commissione Mista Conciliativa, strumento previsto per legge per giungere ad un chiarimento, se possibile, circa fatti ed atti sanitari di cui un cittadino abbia da lamentarsi. La Difensore riteneva che, nell'ambito di tale Commissione, già si sarebbe potuto, mediante il confronto, evitare lo scontro frontale che le veniva ora rappresentato.** La Difensore esponeva di avere già svolto negli anni scorsi un'azione di sensibilizzazione all'uso di questo strumento conciliativo avendo appreso che, se pur costituita, i compiti di detta Commissione erano per lo più sconosciuti, salvo che all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, che le aveva assicurato l'attivazione della stessa in caso di necessità.

Considerato che comunque la cittadina in questione, a mezzo del proprio legale, si dichiarava disponibile per ogni necessario approfondimento, la Difensore invitava l'Azienda ad attivare lo strumento conciliativo onde fare piena luce, in contraddittorio ma senza lite, sui gravi fatti lamentati. La Difensore raccomandava altresì di voler sottoporre a revisione continua ogni prassi sanitaria, evitando gli arroccamenti su posizioni difensive circa il buon operato dei dipendenti, considerando invece ogni lamentela come un'occasione utile a mettersi in discussione, specie in un ambito così delicato come quello che riguarda la salute delle persone, ai fini di un miglioramento delle relazioni interpersonali che hanno gran parte della responsabilità nella cura di ogni malattia.

Successivamente l'Ufficio veniva informato che **la Commissione aveva esaminato il caso, che la riunione si era svolta in un clima di rispetto da entrambe le parti e che il chiarimento atteso dalla segnalante si era realizzato attraverso l'impegno dell'Azienda di attuare concreti interventi di miglioramento in ambito assistenziale.**

Gravi carenze nel trattamento ospedaliero ad un anziano paziente.

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore Civico un medico depositando istanza scritta in cui ha lamentato una serie di gravi fatti accaduti durante il ricovero del padre conclusosi con il decesso di questi. L'istante aveva già rivolto all'Azienda responsabile di questi fatti una serie di lettere per ottenere spiegazioni su quanto era avvenuto ed aveva ottenuto risposte che, secondo lui, non avevano portato al chiarimento auspicato.

In particolare, egli riteneva arbitraria, ingiustificata e gravemente lesiva la contenzione attuata sul padre durante la notte che aveva preceduto il decesso e che l'uomo, ben consapevole di quanto gli accadeva, aveva vissuto come violenza. Egli riteneva che il personale non avesse monitorato lo stato di salute dell'uomo durante la contenzione e di non essere stato avvisato di quanto stava avvenendo: come medico avrebbe potuto tranquillizzare il padre ed aiutarlo ad affrontare i forti dolori che la lesione per cui era stato ricoverato gli procurava. In quelle circostanze la presenza di un familiare, specie se, come nel suo caso, anche medico, avrebbe reso superflua la contenzione e risparmiato al padre la durezza del trattamento che gli era stato inflitto.

La Difensore civico ha evidenziato, nella propria comunicazione inviata all'Azienda e all'Ordine dei Medici per conoscenza, che nei documenti raccolti nella cartella clinica non era evidenziato lo stato di necessità che aveva portato alla contenzione e il periodico monitoraggio da parte del personale sanitario. La difensore si richiamava ad una circolare da poco emanata sulla *"Politica e procedure per il ricorso alla contenzione fisica e l'assistenza dei pazienti"*, dove il personale veniva ammonito sul fatto che "il provvedimento di contenzione che fosse ingiustificato può configurare i reati di sequestro di persona (art. 605 Codice Penale), violenza privata (art. 610) e maltrattamenti (art. 572 Codice Penale), così come qualora, per l'uso dei mezzi di contenzione, si verificassero danni alla persona, si potrebbero configurare altre ipotesi di reato (art 589 Codice Penale "Omicidio colposo" e 590 Codice Penale, "Lesioni personali colpose") o per violazione dell'art. 586 Codice Penale ("Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto")." Sempre nel medesimo documento si ribadisce che sarebbe ingiustificata la contenzione sostenuta da motivazioni di carattere organizzativo e il medico istante riferiva proprio che, probabilmente, quanto avvenuto era dovuto a pesanti carenze di personale in quel reparto.

Inoltre la difensore segnalava alla Direzione generale una contraddizione di date relativa all'esecuzione dell'autopsia cui l'istante non era stato invitato, nonostante che, come medico, potesse parteciparvi.

La Difensore riteneva necessaria un'ulteriore più approfondita indagine interna che chiarisse tutte le responsabilità nei fatti e nelle contraddizioni rilevate.

Sulla questione la Difensore ha fatto comunque rapporto alla Procura della Repubblica competente.

Richiesta di norma di comportamento per esami radiologici da eseguirsi su soggetti minori di età.

Si è rivolto all'Ufficio un operatore tecnico lamentando di aver inoltrato una nota in data 26/04/06 al Direttore Medico della P.O. dove lavora e p.c. al Direttore del Servizio di radiologia della medesima struttura relativamente al problema che comporta l'esecuzione di esami radiologici su soggetti minori di età e che tale nota era rimasta priva di riscontro.

La Difensore Civico, sollecitando una risposta alla nota del ricorrente, riteneva che l'Azienda Sanitaria fosse tenuta a fornire precise istruzioni ai propri dipendenti sul comportamento

da adottare nel caso. Pertanto chiedeva che fosse inviato all'Ufficio (se esistente) copia del regolamento che disciplina detto argomento.

La Direzione Ospedaliera in questione comunicava che dal colloquio con il Direttore dell'unità operativa di Radiologia era stato assicurato di aver già parlato con il tecnico istante, subito dopo aver ricevuto la sua richiesta ricordandogli quale fosse la procedura da adottare e che, in collaborazione con il Direttore del Pronto Soccorso, ne avrebbe curato la stesura per iscritto, copia della quale era così trasmessa al difensore in allegato.

Considerato il periodo di ferie di entrambi i Direttori la procedura era stata approvata l'11 luglio 2006.

Si riporta in nota, per completezza, il testo di detto regolamento, così come trasmesso all'Ufficio del Difensore Civico.¹

Informazioni ad utenti del servizio ospedaliero.

Una cittadina si è rivolta all'Ufficio del Difensore civico esponendo di aver effettuato un esame diagnostico al termine del quale le era stato detto che, aspettando una ventina di minuti, avrebbe potuto avere il risultato dell'indagine che, effettivamente, le era stato prontamente consegnato.

In seguito aveva però ricevuto una lettera raccomandata con cui le era chiesto il pagamento dell'intero costo dell'indagine, non avendo lei ritirato il referto entro 30 giorni, come previsto dall' art. 5, comma 8, della Legge 29/12/1990, n.407 e dalla Legge 30/12/1991, n.412.

L'istante riteneva ingiusta tale richiesta perché, al momento del ritiro del risultato dell'indagine, che peraltro aveva portato al suo medico curante senza che questi nulla eccepisse in proposito, non era stata avvertita che avrebbe invece dovuto ritirare il referto in un momento successivo.

¹ REGOLAMENTO

Struttura operativa complessa
di Radiologia-.....(omissis)

Struttura Operativa Complessa
di Pronto Soccorso-P.O.(omissis)

Procedura concordata per l'esecuzione indagini radiologiche a minori

Premesso che l'esposizione a radiazioni ionizzanti di un minore presuppone il consenso del genitore o del legale tutore si concorda quanto segue:

Ipotesi 1: qualora il minore giunga in radiologia accompagnato da un genitore (o dal legale tutore) non serve ottenere il consenso scritto in quanto da considerarsi implicito se il genitore non solleva obiezioni. A tale proposito è opportuno che il genitore venga esplicitamente informato che il figlio verrà sottoposto ad un esame radiologico.

Ipotesi 2: minore non accompagnato da un genitore (o dal legale tutore). Si possono prospettare due situazioni

- a. Grave trauma o comunque situazione in cui può esserci pericolo di vita o di gravi lesioni: sussiste pertanto uno stato di necessità per cui si può procedere senza attendere l'arrivo dei genitori annotando tale circostanza sul verbale di PS.
- b. in caso di traumatismi o situazioni che non comportino rischio per la vita o per la funzione sufficiente contattare telefonicamente un genitore e, dopo averlo informato sulle necessità diagnostiche, ottenere il suo consenso verbale, da annotare sul foglio di richiesta di esame invitandolo comunque a venire in ospedale appena possibile.

In caso di momentanea irreperibilità di un genitore verranno applicati mezzi di contenzione/immobilizzazione in attesa di poter contattare uno dei genitori.

In caso di dubbi sulla improcrastinabilità di accertamenti radiologici il medico di Pronto Soccorso si avvarrà eventualmente di una consulenza specialistica (ortopedica o pediatrica).

Dopo aver contattato gli Uffici competenti, l'interessata era venuta a sapere che si erano verificati molti casi analoghi, il che ha fatto supporre che mancassero informazioni e/o direttive adeguate al personale dell'Istituto di cura in questione il quale non aveva comunicato correttamente che quel documento era soltanto una prima informazione sull'esito dell'indagine e che, comunque, successivamente veniva rilasciato il referto completo.

Pur essendosi il suo caso risolto positivamente, nel senso che al momento del ritiro del referto nessun addebito le era stato chiesto, l'interessata ha chiesto comunque l'interessamento dell'ufficio di difesa civica in merito al problema poiché aveva constatato che ad un'altra persona che l'aveva preceduta era chiesto il pagamento dell'intera prestazione per la consegna dei referti che non erano stati ritirati. Anche tale persona avrebbe dichiarato che il mancato ritiro si era verificato non per propria mancanza di volontà bensì a causa della mancata comunicazione da parte del personale sanitario.

La Difensore ha chiesto perciò che la Direzione ospedaliera in questione provvedesse ad impartire adeguate istruzioni al personale della struttura affinché fornisse le informazioni corrette.

Dalla Direzione Sanitaria è pervenuta alla Difensore civico una lettera con la quale veniva comunicato che, appurato che si era trattato di un problema di procedura e non di un fatto episodico, gli Uffici preposti erano intervenuti per correggere i comportamenti che potevano rivelarsi "dis-informativi" ed avevano predisposto strumenti di monitoraggio al fine di verificare l'efficacia dei correttivi apportati.

Ricovero per terapie all'Ospizio Marino a persona invalida dall'infanzia.

Si è rivolta all'Ufficio una signora la quale ha chiesto l'intervento della Difensore Civico per la sorella invalida al 100% la quale fino al 2004 aveva usufruito annualmente di quindici giorni di ricovero per terapie all'Ospizio Marino di Grado. Nel 2005, pochi giorni prima dell'inizio del già stabilito periodo di degenza, era stata telefonicamente avvertita della sospensione del ricovero stesso per mancanza di finanziamenti pubblici.

Per l'anno in corso, 2006, la medesima lamentava di non essere stata per ora chiamata e di essere stata avvertita che non avrebbe potuto usufruire di tale prestazione per mancanza di fondi.

La difensore perciò chiedeva di conoscere: la graduatoria predisposta negli anni 2005-2006 degli eventi diritto con specificazione di chi avesse usufruito effettivamente del beneficio e di chi fosse rimasto escluso; i criteri in base ai quali viene formulata detta graduatoria; le modalità di finanziamento, se cioè i fondi per terapie termali vengano destinati espressamente dalla Regione o se invece vengano ripartiti dall'Azienda Sanitaria sulla base di propri criteri e, in tal caso, sulla base di quale piano di intervento; se e quando l'interessata avrebbe potuto usufruire delle prestazioni termali richieste considerato che trattasi di invalidità a seguito malattia invalidante dovuta all'infanzia e che grazie all'uso dei soli arti superiori la medesima gode ancora di un minimo di autonomia. Le cure le consentono di mantenere una certa funzionalità, la cui perdita la renderebbe totalmente incapace di compiere qualunque atto "della vita quotidiana".

Precisando che questa famiglia ha dichiarato di non godere di nessuna altra prestazione assistenziale a favore dell'invalida in questione.

L'Ufficio Assistenza Protesica dell'Azienda sanitaria competente (A.S.S. n. 5 – Bassa Friulana) ha risposto precisando di stipulare convenzioni annuali per l'erogazione di prestazioni a carattere riabilitativo ex art. 26 della L. 833/1976 e che, anche per l'anno 2006 era stata approvata la convenzione nella quale era stabilito che l'accoglimento degli assistiti può avvenire in due modi e precisamente:

- previa richiesta di prestazioni riabilitative che richiedono un intervento personalizzato ed articolato con presa in carico del paziente in regime di ricovero formulata dallo specialista dell'Azienda, cui fa seguito il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio Invalidi, fatte salve le verifiche di competenza in merito alla sussistenza dei requisiti;
- previa proposta di trattamento riabilitativo in regime di ricovero presso l'Ospizio Marino formulata su ricettario SSR dal Medico di Medicina Generale allo specialista dell'Ospizio Marino. Spettando poi lo specialista dell'Ospizio Marino di organizzare il calendario di visite man mano che pervengono le impegnative degli MMG, effettua la valutazione e la prescrizione del piano personalizzato in accordo con il protocollo regionale di cui alla DGR del 19.10.1997 n. 3034 punto B 2.1 e successivo documento tecnico di cui alla deliberazione dell'Agenzia reg. della Sanità n. 7 del 19.01.1998, in coerenza con le patologie che hanno determinato il riconoscimento dell'invalidità e nel rispetto della casistica indicata al punto A2 del protocollo regionale.

La Direzione dell'Ospizio Marino provvede ad inviare a cadenza quindicinale le prescrizioni formulate e l'Ufficio Invalidi, dopo aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di invalidità e residenza, invia le relative autorizzazioni all'Ospizio Marino.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di finanziamento l'Azienda sanitaria precisava che i fondi per le prestazioni a carattere riabilitativo vengono ripartiti sulla base dell'andamento storico della spesa. Nella convenzione con l'Ospizio Marino era stato fissato un tetto di spesa complessivo di Euro 250.000,00 annui.

Affermava altresì che all'Azienda non era pervenuta nel corso del 2005 alcuna scheda fisiatrica dell'Ospizio Marino riguardante la persona in questione e, di conseguenza, la stessa non era stata autorizzata ad usufruire delle cure.

L'Azienda comunicava comunque - dopo aver riesaminato la pratica ed in conseguenza alla comunicazione di rinuncia ad effettuare le cure pervenute da alcuni pazienti - che la persona poteva essere autorizzata ad effettuare le cure richieste non appena l'Ospizio Marino avesse provveduto ad inviare la necessaria documentazione.

L'Istituto di Riabilitazione G. Barellai (Fondazione Ospizio Marino) rispondeva che la persona interessata era conosciuta da molti anni per frequentazioni annuali al fine di un ciclo riabilitativo in tetra-paresi flaccida; che dal 1990 molte cose sono cambiate dal punto di vista convenzionale tra l'istituto e la ASS n. 5 in cui la paziente risiede, per cambiamenti legislativi, versus cambiamenti di obiettivo interno aziendale, versus obiettivi condivisi dai partners convenzionato.

Le principali modifiche ai rapporti di obiettivo si possono riassumere in:

l'attivazione (nel 1996) di una convenzione per la riabilitazione che ampliava e diversificava la clientela che può usufruire di trattamento presso l'istituto di Grado; l'attivazione nel 2003 di una procedura di controllo delle liste d'attesa in accordo con la ASS n.5 che prevede la visita specialistica e un piano terapeutico in esubero (da parte del proprio specialista) nei

confronti della capacità di erogazione di cure per i clienti residenti nel territorio della ASS n.5 in ragione del budget economico stabilito nell'anno; un ulteriore affinamento di tale controllo, nel 2005, attraverso la modifica della procedura di invio da parte dell'ASS n.5 che prevede, al momento attuale, una lista di priorità effettuata dal personale della ASS n.5 stesso che equivale al 70% della erogazione delle cure concordate per l'anno vigente. Il 30% dei clienti della ASS n.5 rimangono a discrezione della struttura e vengono selezionati attraverso lista di priorità cronologica e di rotazione.

L'Istituto segnalava di non essere un istituto termale bensì un istituto riabilitativo ad alta specializzazione neurologica che sfrutta prevalentemente l'idrokinesiterapia come metodica di trattamento ed opera con convenzione sul territorio nazionale per i clienti affetti da patologie croniche ed invalidanti.

A tal proposito illustrava le procedure di ingresso presso l'istituto: richiesta da parte del Medico di Medicina generale di visita specialistica presso l'istituto del suo cliente invalido civile (visita non remunerata dal SSN, erogata gratuitamente e con una spesa importante da parte dell'istituto stesso); effettuazione da parte di sanitario specialista della struttura di diagnosi dettagliata e piano terapeutico e, quando necessario, di richiesta di autorizzazione per trattamento riabilitativo ambulatoriale /ricovero che viene inviata all'ufficio assistenza invalidi civili per l'approvazione da parte della ASS di appartenenza del cliente; valutazione da parte dell'istituto della possibilità di erogazione di cure in ragione della disponibilità economica stanziata annualmente da accordi budgetari tra le parti; prenotazione gestita dal proprio personale in accordo con il paziente su modalità, periodo ed albergaggio.

Riassumendo, in ordine alle caratteristiche di erogazione cure che l'istituto può emanare nei confronti dei clienti residenti c/o la ASS n.5 si evidenziava che: il cliente deve avere una invalidità civile con patologia accertata e valida per essere curata presso l'istituto; non deve aver svolto altre cure c/o la ASS di appartenenza nell'anno in cui richiede le cure presso l'istituto; deve essere visitato da uno specialista dell'istituto per la diagnosi ed il piano terapeutico; deve essere autorizzato dal personale sanitario dell'ufficio invalidi civili della ASS di appartenenza; deve avere la copertura di spesa budgetaria per l'anno in corso ancora valida; infine, deve avere il posto letto o lo spazio per la gestione ambulatoriale di cure presso l'istituto.

Il caso portato all'attenzione da parte del difensore civico era, nel 2006, il n. 5 di oltre 150 casi che non avevano potuto usufruire di cure presso detto istituto per motivi di assenza di fondi necessari alla erogazione delle stesse nei confronti dei residenti presso la ASS n. 5 per l'anno 2006.

La selezione delle domande di cura, in convenzione, dei clienti della ASS n. 5 (l'Istituto ha curato nel 2005, 2623 pazienti cronici provenienti da tutta Italia) in funzione dei vincoli in atto al momento attuale, evidenzia la necessità di una "selezione" che può avvenire, da parte del personale dell'Istituto G. Barellai di Grado, solo attraverso criteri di cronologia (periodo in cui i pazienti telefonano) e rotazione (visto il numero sempre più alto di pazienti esclusi e la sempre minore quantità di fondi aziendali, si è deciso di ruotare i pazienti dando modo anche alle nuove domande di poter usufruire di un possibile trattamento).

Nei confronti della ASS n.5 in più esiste attualmente una limitazione correlata ad una lista di priorità, formulata dallo stesso personale dell'Azienda ed a loro imposta che limita di fatto l'accoglienza annuale a propria discrezione ad un numero di 40 persone circa.

Per motivi legati alla legge sulla privacy non era possibile inviare una lista dei pazienti che nel 2006 non hanno goduto di erogazione di cure.

L'Istituto auspicava che la difensore si faccia promotrice di una segnalazione a livello regionale al fine di "snellire" le procedure burocratiche che appesantiscono e di molto l'opera di governo clinico ed organizzativo della struttura senza avere di fatto attività di controllo o supervisione per il già efficace contratto di convenzione budgetaria che responsabilizza le parti e rende possibile qualsiasi attività di controllo a campione in qualsivoglia momento della vita quotidiana nel difficile lavoro dei burocrati della sanità del FVG.

Prescrizioni mediche e conseguenti oneri per accedere a prestazioni sanitarie.

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore Civico un cittadino lamentando l'invio presso uno specialista locale per l'accertamento della necessità di un ciclo di infiltrazioni al ginocchio, pur in presenza di una prescrizione in tal senso da parte di uno specialista ortopedico del Rizzoli di Bologna. Egli aveva avuto contatti con la Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale, Servizio Assistenza Sanitaria e Formazione delle Professioni Sanitarie e con l'Agenzia Regionale della Sanità e non era riuscito a convincersi del motivo per cui era stato costretto a duplicare il controllo medico, con conseguenti spese.

A seguito dei colloqui dell'Ufficio con il Direttore generale dell'Azienda in questione e con la Direzione centrale della Regione, che non avevano sortito l'effetto di un chiarimento definitivo, la Difensore invitava i due Enti ad un incontro, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, per l'esame congiunto della questione.

Intervenivano all'incontro un rappresentante dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed uno dell'Agenzia Regionale della Sanità. Si trattava di chiarire quali sono gli obblighi del cittadino a fronte di una prescrizione (infiltrazioni al ginocchio) da parte di un medico del Rizzoli di Bologna. Si rivelava subito indispensabile sapere se la prescrizione fosse avvenuta in regime *intramoenia* o *extramoenia*, cioè se questa visita fosse avvenuta privatamente oppure nel solco del servizio sanitario nazionale, richiamando in tal senso una sentenza del Consiglio di Stato del 1996. Oltre a conoscere il regime in cui è avvenuta la visita, veniva fatto rilevare che, nell'esecuzione di una prestazione medica, c'è sempre la responsabilità del medico che materialmente deve eseguirla, il quale è responsabile anche penalmente in caso di esiti negativi della terapia. Veniva chiarito che, nell'ambito delle prestazioni eseguite in una struttura organizzata la responsabilità coinvolge la struttura e gli operatori che ne fanno parte. Solo in questo caso la prescrizione fatta da un medico può trovare applicazione da parte di un altro medico nell'ambito della stessa struttura, senza un'ulteriore visita preventiva da parte del medico che eseguirà materialmente la prestazione. Condividendo l'affermazione che, comunque la responsabilità penale fa capo al singolo, a colui che materialmente esegue l'infiltrazione, si spiega il fatto che il medico di base dell'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 abbia ritenuto necessario prescrivere al paziente